

FARMAMA7

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

LA FARMACIA C'È. SEMPRE. È L'IMPEGNO DI TUTTI

È un contributo pesante quello offerto dalle farmacie, sempre in prima linea per garantire il servizio farmaceutico, spesso senza protezioni, come dimostrano i colleghi morti e ricoverati in terapia intensiva, cui va profonda gratitudine. Federfarma ne dà testimonianza in vari interventi radiotelevisivi dei suoi vertici e analizza l'affollarsi di norme e decreti con le numerose circolari che riempiono questo numero (a pag. 3).



**CIRCOLARI
L'EVOLUZIONE
NORMATIVA
SULL'EMERGENZA
CORONAVIRUS**

- pag 6

**ATTUALITÀ
CONSEGNA
DOMICILIARE
ANCHE DEI
DISPOSITIVI**

- pag 4

**DISTRIBUZIONE
CONVENZIONATA
DD E DPC: NRE
E CONSEGNA
DOMICILIARE**

- pag 13



Nathura SpA presenta ai signori Farmacisti



NUOVA FORMULA
POTENZIATA:
Più EFFICACE
E **Più** TOLLERATA.

In caso di patologie e disturbi anali e perianali
...e la VITA è **Più** COMODA!

Lenisce – Idrata – Protegge – Lubrifica – Previene

PREVIENE LESIONI E IRRITAZIONI



Unisce le proprietà del **MIELE** all'acido ialuronico e ad **estratti naturali** per i sintomi di: **prurito, bruciore e dolore.**

NB: SOSTITUISCE CELEVIS GEL*



A943865257

Prezzo consigliato:

Tubo 30 ml con applicatore rettale multiuso

13,50 €

Dispositivo Medico

*Agganciato alla referenza del prodotto sostituito CELEVIS Gel - codice A932519743

www.nathura.com

NATHURA®
LA NOSTRA RICERCA,
IL TUO STAR BENE.



La voce di Federfarma

Non demordiamo

La farmacia c'è. Sempre. È l'impegno di tutti

Anche la farmacia piange le sue prime vittime, colleghi portati via da questa sciagura del Coronavirus. Prima Lorenzo Repetto a Saint Vincent, poi Raffaele Corbellini a Lodi, e sappiamo di altri che stanno combattendo nei reparti di terapia intensiva: ciò che maggiormente ci ferisce è non poterli seguire né assisterli, perché siamo di fronte a un'emergenza devastante e caotica, che stravolgendo abitudini, comportamenti e sentimenti, neanche ci consente di recare conforto ai nostri colleghi.

Ci affidiamo alle parole, allora, per essere vicini a chi, con spirito di servizio e abnegazione, non si è tirato indietro e ha deciso di rimanere in prima linea sul territorio per garantire l'assistenza farmaceutica e sanitaria, diventando così facile bersaglio del Covid-19, senza possibilità di difendersi.

Sono mancate -e ancora mancano nonostante gli incessanti appelli lanciati e le iniziative intraprese- le adeguate protezioni, reclamate ad alta voce ma di impossibile reperimento.

Mascherine e dispositivi di sicurezza che la categoria legittimamente pretende per garantire la continuità del servizio farmaceutico, per non diventare veicolo d'infezione nei confronti dei propri cari e della clientela: per proteggere l'unico presidio sanitario che non conosce epidemia o calamità.

Non è bastato, poi, dover fronteggiare disarmati e impotenti un nemico invisibile e sconosciuto, si è dovuto affrontare l'incessante susseguirsi di provvedimenti normativi, amministrativi, regolamentari provenienti dal Governo centrale, dalle Regioni, da tutte le Autorità a vario titolo competenti. Un affastellarsi di norme e disposizioni che sono andate ad aggravare ancor più il lavoro quotidiano del

farmacista.

In questo contesto devastante Federfarma ha cercato di raccogliere ogni appello intensificando in maniera esponenziale la propria attività, cercando di trasferire all'opinione pubblica l'incessante impegno della categoria, veicolando attraverso le partecipazioni radiotelevisive un messaggio univoco: la farmacia come porta sempre aperta per far fronte ai bisogni della popolazione, per offrire consigli, per dare conforto.

In ogni passaggio televisivo o radiofonico, in ogni uscita sui media nazionali o locali si è sempre rimarcato l'alto senso di responsabilità con cui le farmacie tutte hanno affrontato l'emergenza, esaltando quelle caratteristiche di competenza e sobrietà che caratterizzano chi, come il farmacista, ama fare piuttosto che apparire. Anche l'attività amministrativa, come testimonia questo numero di "Farma 7", ha dovuto fronteggiare un pesante carico di lavoro. La crescita esponenziale delle circolari emanate testimonia l'impegno degli Uffici ad aggiornare con professionalità e puntualità i titolari del continuo susseguirsi delle disposizioni, cercando di rendere facilmente comprensibile e di immediata applicazione un linguaggio burocratico di certo estraneo alla categoria. Non sappiamo quanto ancora questa emergenza Coronavirus continuerà, ma sappiamo che il farmacista c'è, che la Federazione è presente, così come a ogni angolo di strada c'è una croce verde accesa. Soprattutto lo sa il cittadino ed è questo che più ci sta a cuore.





Attualità

Comunicato stampa congiunto Federfarma–Cittadinanzattiva - 24 marzo 2020

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI A DOMICILIO, OLTRE AI FARMACI

Federfarma raccoglie l'invito di Cittadinanzattiva allargando l'iniziativa gratuita sulla distribuzione a domicilio dei farmaci anche ai dispositivi medici, favorendo così i bisogni delle persone in condizioni di fragilità -come i pazienti affetti da una patologia cronica o rara- maggiormente esposte a rischio con-

tagio in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, e rispondendo anche all'appello rivolto a tutti di restare a casa.

Federfarma e Cittadinanzattiva insieme chiedono alle Regioni che siano anche semplificate al massimo le procedure con cui i malati cronici e rari possono ottenere direttamente in farmacia anche i farmaci e i presidi sanitari solitamente distribuiti nelle strutture pubbliche, attraverso la adozione omogenea della *distribuzione per conto*, e in linea con quanto stabilito dalla recente ordinanza della Protezione civile che ha l'obiettivo di limitare gli spostamenti.

“Ringraziamo Federfarma per la disponibilità ad allargare anche ai dispositivi medici la sua iniziativa volontaria già in corso per la consegna dei farmaci, in modo da favorire la prossimità, ed evitare inutili spostamenti, particolarmente rischiosi per la persone in condizioni di fragilità”, di-

chiara Antonio Gaudio, segretario generale di Cittadinanzattiva. “Chiediamo inoltre che le Regioni attivino, nei territori in cui ancora non è presente, la distribuzione per conto, sia per i farmaci che per i dispositivi medici, favorendo la prossimità e aiutando i cittadini ad evitare inutili e rischiosi spostamenti”.

“Ho rivolto un appello alle farmacie affin-

ché, in tutti i casi in cui le disposizioni regionali lo consentono, si attivino per fornire ai cronici oltre ai farmaci anche i dispositivi medici di cui questi malati hanno necessità, evitando loro di dover raggiungere strutture sanitarie, lontane da casa e già sovraccariche di attività, con maggiori occasioni di contagio. Le farmacie sono pronte. Sollecitiamo risposte positive da parte delle Regioni” afferma Marco Cossolo, presidente Federfarma. “Federfarma ha anche invitato le farmacie associate a intraprendere iniziative -compatibilmente con il contesto emergenziale in atto- affinché i pazienti fragili, qualora comunque costretti a recarsi in farmacia, possano godere di criteri di priorità nell'accesso”.



Covid-19: per l'Inail è causa di lavoro

L'Inail ha pubblicato una nota (n. 3675 del 17 marzo) in cui chiarisce che i contagi da Covid-19 di medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

Per i datori di lavoro assicurati all'Inail l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d'infortunio. Nel caso in cui, invece, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere (*maggiori dettagli nella circolare n. 148 su www.federfarma.it*).

Un numero tutto dedicato alle “Circolari”

L'emergenza Coronavirus ha provocato tutta una serie di informative che si sono man mano accavallate, anche per il susseguirsi dei decreti e delle direttive della Protezione civile. I funzionari della Federfarma hanno, di conseguenza, prodotto numerose circolari, molte peraltro concatenate tra di loro per i successivi provvedimenti, al punto che, dall'ultimo numero di “Farma 7”, risultano essere oltre 45. La loro pubblicazione, seppur concatenata per argomento affrontato, occupa di conseguenza un gran numero di pagine, al punto da occupare tutti gli spazi della rivista e da obbligarci a limitare le altre “Rubriche”. Ce ne scusiamo con il lettore, ma ci rendiamo conto che garantire la continuità delle varie circolari è importante, tanto più in questo momento di emergenza, che richiede di poter consultare nel dettaglio le direttive di Federfarma.



ROUGJ+

EVOLUZIONE DELLA BELLEZZA IN FARMACIA

DA APRILE IN FARMACIA, INSTAGRAM, TV, STAMPA TRAM E GRANDI AFFISSIONI.
NON SMETTERAI PIÙ DI SENTIRNE PARLARE!

TRATTAMENTO FORTYONE

MASCARA E SIERO ALLUNGANTI IN UN TRATTAMENTO BIFASICO GIORNO E NOTTE APPOSITAMENTE FORMULATO PER ACCELERARE LA CRESCITA NATURALE E RINFORZARE LE CIGLIA E LE SOPRACCIGLIA DALLA RADICE, RENDENDOLE PIÙ LUNGHE, PIÙ FORTI E PIÙ SANE FINO AL

+41%*

*TEST IN VIVO HANNO DIMOSTRATO UN AUMENTO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO NELLA CRESCITA DELLE CIGLIA DOPO 4 SETTIMANE DI APPLICAZIONE



Linea diretta con Federfarma

L'emergenza Coronavirus ha provocato -da parte del Governo, della Protezione civile e delle Istituzioni- tutta una serie di provvedimenti, spesso sovrapponendosi l'un l'altro, che gli Uffici Federfarma hanno analizzato e divulgato attraverso numerose circolari. Qui di seguito le riportiamo, raggruppate per argomento

Uffici
Federfarma

CORONAVIRUS: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SSN E SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (vedasi il sito www.federfarma.it) è stato pubblicato il Decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto Cura-Italia. Il provvedimento, **che è entrato in vigore il 17 marzo scorso**, contiene un'ampia serie di misure che riguardano diversi settori ed è finalizzato a potenziare i servizi sanitari finalizzati a fronteggiare l'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 e a garantire un supporto economico a famiglie, lavoratori e imprese. Di seguito si commentano quelle che rivestono interesse per le farmacie e per le Organizzazioni territoriali. Per quanto riguarda, in particolare, le mascherine di protezione, Federfarma ha emesso una separata circolare, la n. 129, pubblicata qui di seguito.

Norme riguardanti i datori di lavoro (compresi i titolari di farmacia)

In tale ambito di interesse per le farmacie sono gli **articoli dal 19 al 22** che prevedono un'estensione, per una durata massima di nove settimane, non solo della **cassa integrazione ordinaria** (Cig), ma anche di quella in deroga

in favore dei datori di lavoro del settore privato anche con meno di 5 dipendenti.

L'articolo 46 sospende per 60 giorni i licenziamenti e le relative procedure.

Permessi per i dipendenti (compresi i dipendenti di farmacia)

L'articolo 23 interviene in materia di **permessi o voucher per i genitori dipendenti** con rapporto di lavoro subordinato

o collaboratori iscritti alla gestione separata.

La disposizione prevede, per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla

Gestione separata, il diritto a fruire, per i **figli di età non superiore**

a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, con corresponsione di

una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365 del reddito. La fruizione del congedo è **riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso




di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa **o altro genitore disoccupato o non lavoratore**. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. In alternativa al congedo retribuito di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di emergenza.

L'articolo 24 prevede che il numero di **giorni di permesso mensile** retribuito coperto da contribuzione figurativa **ex lege 104** (articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

L'articolo 26 stabilisce che, per i lavoratori del settore privato, viene equiparato **il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a Covid-19, ai periodi di malattia**, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai

fini del periodo di comportamento. Inoltre, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una **condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **il periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie, **è equiparato al ricovero ospedaliero**. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Per quanto riguarda il ricorso al lavoro agile (da casa), **che marginalmente si applica alle farmacie**, l'articolo 39 prevede che, fino al 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti disabili** nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992 **o che abbiano nel proprio nucleo**



*Il Dl del Governo
norma le misure
a sostegno
sia dei datori di lavoro
sia dei dipendenti*

Vinci la tua STANCHEZZA con CARNIDYN PLUS

Carnidyn Plus con **Acetil-L-Carnitina**, ha una formulazione equilibrata di **Vitamine e Minerali** che ti aiuta a ridurre la **stanchezza fisica** (*Vitamina B5 e Magnesio*) e **mentale** (*Vitamina B5, Magnesio e Zinco*).



SENZA GLUTINE

GUSTO ARANCIA

Tutti gli ingredienti di CARNIDYN PLUS sono di origine vegetale. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

Leggere attentamente le avvertenze.

ALFASIGMA



Linea diretta con Federfarma

familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità

nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Norme fiscali d'interesse per le farmacie

Gli articoli 60, 61 e 62 prevedono la **sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi e riguardano anche le farmacie**. In particolare sono **sospesi**, per tutti i contribuenti, quindi **anche per le farmacie**, gli **adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti, tra i quali rientra anche la dichiarazione annuale Iva, saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Ferma restando la proroga "tecnica" generalizzata del versamento del saldo Iva dal 16 al 20 marzo prossimo, per le imprese, **anche per le farmacie con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro nell'anno 2019**, sono sospesi i **versamenti da autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi sia alle ritenute alla fonte, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, sia all'Iva. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per completezza di informazione, si precisa che **le farmacie con volume di affari superiore a 2 milioni di euro nell'anno 2019, beneficeranno unicamente del differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata al 20 marzo**.

Per i **contribuenti residenti (persone fisiche e non, quindi anche le farmacie)** o con sede legale **negli 11 Comuni lombardo-veneti dell'originaria "zona rossa"**, sono stati **sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari** in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Anche qui non si fa luogo a

rimborso di quanto già versato.

L'articolo 63 prevede il **riconoscimento ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro, di un premio, (ivi compresi quelli che operano in farmacia)** per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione in F24.

L'articolo 64, al fine di incentivare la **sanificazione degli ambienti di lavoro, (ivi comprese le farmacie)** per contenere il contagio del virus Covid-19, prevede il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, pertanto **anche alle farmacie**, per il periodo d'imposta 2020, di un **credito d'imposta** nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, con un tetto massimo di € 20.000.

L'articolo 66 stabilisce che, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali (**e quindi per tutti gli appartenenti al settore delle farmacie, sia come persone fisiche che come soggetti giuridici, ivi comprese le articolazioni territoriali di Federfarma**), in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, fino a massimo di € 30.000. Le erogazioni liberali sono integralmente deducibili dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

L'ar. 67 dispone la **sospensione** dall'8 marzo al 31 maggio 2020, **dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (anche rivolte nei confronti delle farmacie)**. Per il medesimo periodo sono sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

L'articolo 68, come già anticipato con la circolare prot. n. 5003/128 del 17 marzo scorso, **sospende i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Relativamente alle sanatorie ancora in corso, è stato anche disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine

di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".

Norme riguardanti le associazioni (Federfarma e le sue articolazioni territoriali)

In base all'**articolo 73, comma 4 le associazioni non riconosciute**, quindi anche **Federfarma e le sue Organizzazioni territoriali, possono svolgere le riunioni degli organi statutariamente previsti in videoconferenza**, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità alle riunioni stesse, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascuna organizzazione.

Norme riguardanti le società titolari di farmacia

L'**articolo 106** stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2 e dall'art. 2478-bis C.C., **è consentito a tutte le società, comprese quelle che gestiscono farmacie, di convocare l'assemblea ordinaria entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (quindi entro il 28 giugno p.v.), anziché di 120 giorni.** Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle assemblee, è stato previsto, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione**

del voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con specifico riguardo alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l'espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Tutte le predette deroghe sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Altre norme d'interesse per le farmacie

L'**articolo 103** sospende i termini di taluni procedimenti amministrativi e **proroga la validità di atti amministrativi in scadenza. Rientrano in tale categoria tutti i procedimenti e atti amministrativi che riguardano le farmacie, quale ad esempio la richiesta di trasferimento.** Sono fatti salvi i pagamenti di stipendi,



Linea diretta con Federfarma



informa i Sigg. Farmacisti che è disponibile un nuovo prodotto a base di vitamina C pura:

Vitamina C System **PURA**

**60 CAPSULE DA 500MG
DI VITAMINA C**

Per informazioni o per ordinare il prodotto, contattare:
tel **+39 3481568515** | mail **info@sanifarmasrl.it**



€9,90



A 9 4 4 1 4 4 9 3 0



8 054529 511518 >



Linea diretta con Federfarma

pensioni, emolumenti per opere o servizi, ecc. Analogamente i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 ed è sospesa l'esecuzione degli sfratti sino al 30 giugno 2020.

L'articolo 104 proroga al 31 agosto 2020 la **validità dei**

documenti di riconoscimento e di identità in scadenza. L'articolo 108 prevede, fino al 31 maggio 2020, **nuove modalità per il servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi (anche quelli che dovessero interessare le farmacie):** gli operatori postali consegnano i suddetti invii e pacchi previo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Nel caso di notifiche a mezzo posta, l'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario, dandone notizia al destinatario con avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da affiggersi alla porta oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

(UE.URI.UL.UTP - 5034/130 - 18.3.20 e 5003/128 - 17.3.20)

Misure a sostegno della liquidità

Il decreto "Cura Italia" prevede anche alcune misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19. All'**art. 56** stabilisce che **le microimprese e le piccole e medie imprese**, le cui attività imprenditoriali risultano negativamente incise, **possono avvalersi dietro comunicazione** -in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia- di una serie **misure di sostegno finanziario riguardanti le aperture di credito, i prestiti, i mutui e gli altri finanziamenti bancari.**

La moratoria si rivolge a quelle imprese di dimensioni ridotte che, ancorché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito, in via temporanea carenze di liquidità a causa dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. Conseguentemente le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito, in via temporanea,

carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Alle banche non è consentito modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. (UTP.LC - 5144/152 - 23.3.20)

DPCM 22 marzo 2020: misure urgenti

Il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ha ritenuto necessario emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, adottando il Dpcm 22 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (vedasi il sito www.federfarma.it), pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22 marzo 2020. **Le disposizioni del decreto producono il loro effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.** Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Con il Dpcm in oggetto viene disposta sull'intero territorio la **sospensione delle attività produttive e industriali e commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto.**

In particolare, tra le attività oggetto di deroghe, all'art. 1, lettera f), **sono sempre consentite quelle relative alla produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Sono esentate dalla sospensione e quindi **possono essere svolte** presso le relative sedi, (fermo restando chiaramente il ricorso alle forme lavoro agile) **anche le attività garantite da Federfarma e da tutte le sue articolazioni territoriali, in quanto previste nell'allegato 1 al Dpcm in oggetto alla voce 94 "Attività di organizzazioni economiche di datori lavoro e professionali"**. A tale riguardo, salva l'ipotesi in cui tutto il personale delle relative strutture svolga le proprie attività dalla propria abitazione con le modalità dello *smart working*, **si suggerisce l'invio al Prefetto territorialmente competente di una apposita comunicazione**, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera d) del provvedimento in oggetto (Federfarma ha trasmesso **una bozza di lettera che potrà essere utilizzata a tal fine.**)

Con l'occasione si ritiene opportuno chiarire che **devono ritenersi esentati dalla**



sospensione anche i centri di tariffazione in quanto rientrano nella previsione di cui all'art. 1, lettera d)

laddove viene previsto che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.

Si segnala l'introduzione del **divieto** a tutte le persone fisiche di **trasferirsi, spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Si ritiene necessario chiarire che i farmacisti e loro collaboratori sono esentati dal divieto di spostamento sopra richiamato per poter garantire l'espletamento del servizio farmaceutico.**

Si evidenzia, infine che per le farmacie ubicate in Lombardia e Piemonte occorrerà tener conto anche delle ulteriori indicazioni contenute rispettivamente nell'Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 e nel Decreto 21 marzo 2020 della Regione Piemonte, rinviando a tal fine alle indicazioni che perverranno dalla competenti Unioni Regionali. (UE.AA – 5143/151 – 23.3.20)

Sospensione anche nell'accertamento con adesione

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, ha precisato che la sospensione dei termini introdotta dagli artt- 67 e 83 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), a seguito dell'emergenza da Covid-19, è applicabile anche per i procedimenti di accertamento con adesione.

Alla luce del quadro normativo sancito dal citato D.L. 18/2020, l'Agenzia precisa che anche alle istanze di accertamento con adesione presentate dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall'art. 83 del richiamato provvedimento. Quindi, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza del contribuente, sia la sospensione prevista dall'art. 83 del decreto. Su richiesta dei contribuenti, inoltre, se ciò non contrasta con la tutela della salute pubblica, gli Uffici delle Entrate, nel periodo di sospensione -dall'8 marzo al 31 maggio 2020- in via del tutto innovativa, in un'ottica di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente, evitando contatti fisici e spostamenti, potranno finalizzare l'accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria, qualora il contribuente non disponga di una Pec. (UTP.LC – 5184/155 – 24.3.20)



Linea diretta con Federfarma

PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

informa i Sigg. Farmacisti che
la specialità medicinale

DALMADORM

verrà distribuita e supportata con informazione
medica presso la classe medica da
PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
su concessione di vendita
da Meda Pharma S.p.A. (gruppo Mylan)

CONFEZIONI:

30 capsule 12,95 € **Classe C** Dalmadorm
15 mg di Flurazepam
30 capsule 17,15 € **Classe C** Dalmadorm
30 mg di Flurazepam



FLZ-2020-0004_IT



Distribuito da **Piam Farmaceutici S.p.A.**
Via Fieschi, 8/7 - 16121 Genova
Tel. 010.518621 - Fax 010.355734
www.piamfarmaceutici.com

DALMADORM è un brand di proprietà Mylan



Linea diretta con Federfarma

Federfarma Gli interventi sui media

In questi giorni, di grande difficoltà per la categoria, Federfarma è più volte intervenuta in trasmissioni radiotelevisive per raccontare le condizioni in cui operano i colleghi, sottolineando l'impegno profuso nell'informare con puntualità e precisione i cittadini e promuovere i corretti comportamenti volti ad

arginare il contagio. Gli interventi evidenziano anche il ruolo svolto dalle farmacie per alleggerire la pressione sul Ssn, sollecitando i cittadini ad evitare il ricorso improprio al pronto soccorso e agli ambulatori dei medici di famiglia. Ampio spazio anche alla richiesta, rivolta alle autorità, di fornire ai titolari e ai collaboratori i dispositivi di protezione personale per proteggere sia gli operatori sia i cittadini. I rappresentanti di Federfarma hanno, inoltre, ribadito la ferma volontà della Federazione di combattere ogni tipo di speculazione sui prezzi di gel e mascherine.

La lista degli interventi del presidente, del segretario e del vicepresidente, con i link ai rispettivi file video o audio, è disponibile sul sito www.federfarma.it nella sezione edicola/multimedia. Le Organizzazioni territoriali sono invitate a segnalare analoghi interventi effettuati dai loro rappresentanti sui media locali, fornendo i link per la visualizzazione o l'ascolto di tali partecipazioni radiotelevisive. (US.SN.SM - 5231/159 - 25.3.20)

Disposizioni sulle mascherine

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 4645/109 del 12 marzo 2020 e prot. n. 4946/119 del 16 marzo 2020.

Federfarma, attesa la particolare attenzione di tutta la categoria in questo particolare frangente sul tema delle mascherine di protezione, ha ritenuto opportuno riepilogare nella presente circolare le disposizioni concernenti tali prodotti che sono presenti nel Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto Cura-Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, **in vigore dal 17 marzo 2020.**

L'articolo 5 prevede **incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.** A tal fine è prevista l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto, ovvero agevolati a favore delle aziende produttrici. I finanziamenti sono erogati dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la protezione civile che opera attraverso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia. La disposizione dovrà essere attuata entro 5 giorni dall'entrata in vigore del Decreto-legge in oggetto.

Il comma 5 dell'articolo 5 prevede che i dispositivi di protezione individuale siano forniti in via prioritaria ai medici, agli operatori sanitari e sociosanitari. Come già evidenziato in una precedente circolare (circolare Federfarma 109/2020), **i farmacisti e gli operatori delle farmacie possano ricomprendersi tra gli operatori sanitari quali destinatari delle suddette forniture,** in quanto in un presidio sanitario espletano un servizio pubblico essenziale, vale a dire l'assistenza farmaceutica territoriale.

L'articolo 9 detta norme per il **potenziamento delle strutture della Sanità militare,** destinando a tal fine 34,6 milioni di euro, utilizzabili anche per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di bio-contenimento. Il medesimo articolo, al comma 2, autorizza lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

L'articolo 15, anche tenendo in considerazione le istanze rivolte costantemente in questi giorni da Federfarma presso gli organi competenti, ha introdotto disposizioni straordinarie, consentendo, per il periodo dell'emergenza Covid-19 di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti norme.

In particolare, per le aziende produttrici, gli importatori e per coloro che immettono in commercio mascherine chirurgiche avvalendosi di tale deroga è previsto l'invio all'Istituto superiore di Sanità di un'autocertificazione nella quale, sotto la propria responsabilità, viene dichiarato quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Entro i successivi 3 giorni devono trasmettere ogni elemento utile alla validazione delle mascherine questione all'Istituto superiore di Sanità che si pronuncia entro i successivi 3 giorni. In caso le mascherine risultino non conformi, l'azienda deve cessare la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. Nel caso in cui le deroghe alla normativa vigente riguardino i dispositivi di protezione individuale, analoga procedura a quella sopra descritta verrà seguita dai medesimi soggetti sopraindicati nei confronti dell'Inail.

Nel chiarire che tra i soggetti tenuti alle suddette autocertificazioni non rientrano le farmacie, si osserva che in considerazione della portata della presente deroga, esplicitamente connessa all'emergenza temporale dettata dal Covid-19, **Federfarma ritiene che la stessa**

Anche i farmacisti
rientrano
tra le categorie
cui vanno riservati
i dispositivi
di protezione

contenga anche la possibilità di sconfezionare entrambe le tipologie di prodotti, ossia mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Tale considerazione si basa anche sulle esplicite richieste a tale riguardo inviate da Federfarma agli Enti competenti e di cui è stata data notizia con la circolare Federfarma n. 119 del 16 marzo 2020, nonché sulla considerazione che i rilievi mossi dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi a qualche farmacia del territorio sono stati ritirati.

L'art. 16 prevede, sull'intero territorio nazionale, ai fini del contenimento del virus Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza, **per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro che sono considerati dispositivi di protezione individuale (Dpi), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. A tale riguardo la disposizione autorizza gli individui presenti sull'intero territorio nazionale all'utilizzo di mascherine filtranti **prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.**

Il medesimo articolo prevede anche che, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, gli operatori sanitari possono utilizzare le mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo di protezione.

(UE.URIS.UL.UTP – 5033/129 – 18.3.20)

Ricetta dematerializzata

Promemoria e distribuzione dei farmaci

La Protezione civile, con ordinanza n.651 del 19/3/2020, ha ritenuto di adottare, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso la dematerializzazione del promemoria cartaceo e l'utilizzo della ricetta dematerializzata, ove possibile, anche per i farmaci non distribuiti in regime convenzionale.

Federfarma informa che il Dipartimento della protezione civile, con ordinanza n.651 del 19/3/2020 (vedasi il sito www.federfarma.it) recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ha ritenuto di adottare, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso la dematerializzazione del promemoria cartaceo e l'utilizzo della ricetta dematerializzata, ove possibile, anche per i farmaci non distribuiti in regime convenzionale. L'adozione delle misure contenute nell'ordinanza di protezione civile è anche frutto della **costante attività di confronto che Federfarma**



Linea diretta con Federfarma

ALLIANCE

ALLIANCE PHARMA SRL

ha il piacere di comunicare che è in commercio

DECAPINOL COLLUTORIO 300ML

Dispositivo medico classe II A

Confezione: flacone da 300 ml

Prezzo al Pubblico: 15,15 €

Coadiuvante nel trattamento delle gengiviti e nella prevenzione delle periodontiti. Aiuta la rimozione e la prevenzione della placca grazie al Delmopinol, che previene l'adesione e la colonizzazione microbica sulla superficie di denti e gengive.

ALLIANCE PHARMA SRL
Viale Restelli, 5 - 20124 Milano



Linea diretta con Federfarma

ha costantemente stabilito con le competenti Autorità, in adesione ai principi di leale collaborazione e proficua interazione con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

1) Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo (Art.1, commi 1-5)

Al momento della prescrizione, il cittadino può richiedere al medico, in alternativa alla consegna del promemoria cartaceo, la comunicazione telematica dei dati della ricetta secondo le modalità di seguito specificate.

a) La trasmissione del promemoria alla mail o PEC indicata dal cittadino - Il cittadino può richiedere la trasmissione del promemoria alla mail o Pec preventivamente indicata al medico prescrittore. In questo caso il promemoria prodotto dal Sac, anche tramite Sar, dal medico viene spedito come allegato a un messaggio.

b) La trasmissione del Numero di ricetta elettronica (Nre) via sms o via messaggistica - Il cittadino può richiedere al medico prescrittore la trasmissione del Numero di ricetta elettronica (Nre) via sms o messaggio mediante applicazioni per telefoni mobili al numero del telefono preventivamente indicato. In tal caso il medico invia all'assistito il Numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso Numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini (ad esempio, applicazioni come Whatsapp, Telegram Messenger, Messenger di Facebook ecc.).

c) La comunicazione verbale per mezzo telefonico del Numero di ricetta elettronica (Nre) - Il cittadino può richiedere al medico prescrittore la comunicazione del Numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito.

d) L'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico - Laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse), la Ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel Fse medesimo. Il processo di indicizzazione nel Fse delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema Sac (anche tramite il Sar). Il promemoria caricato sul Fse è alternativo al promemoria cartaceo.

2) Dispensazione del farmaco e rendicontazione (art.1, commi 6 e 7)

Per la dispensazione dei farmaci prescritti con ricetta dematerializzata non è più necessario ricevere il promemoria cartaceo in farmacia, ma è sufficiente che la farmacia acquisisca, con ogni mezzo, il Numero della ricetta elettronica (Nre) e il codice fiscale del destinatario del farmaco da parte del cittadino.

strumenti in uso a supporto della dispensazione con le proprie software house.

In caso di consegna di farmaci a domicilio si ritiene possibile comunicare alla farmacia Numero della ricetta elettronica e il codice fiscale del destinatario del farmaco anche a distanza, con ogni mezzo.

Si precisa che, anche nell'attuale situazione emergenziale, si devono rispettare tanto il principio di libera scelta, da parte del cittadino, della farmacia (art. 15 della L. 475/1968), quanto le disposizioni previste nei Codici deontologici del medico e del farmacista, approvati dalle rispettive Federazioni. Pertanto, la farmacia non può ricevere i dati della ricetta direttamente dal medico prescrittore, senza aver ricevuto delega esplicita da parte del paziente. Nel caso in cui il paziente abbia delegato il farmacista al ritiro della prescrizione, sarà necessario trasmettere al medico prescrittore la suddetta delega. Ai fini della rendicontazione, la farmacia dopo aver dispensato il farmaco annulla le fustelle dei farmaci erogati, apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X", **salvo diversa indicazione regionale.**

Per le finalità di rendicontazione alla Asl di competenza, la farmacia registra l'avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, come di consueto, mediante il sistema Sac (anche tramite il Sar). Il Sac, ovvero il Sar, provvede a contrassegnare tale ricetta come "erogata". Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera "X" salvo diversa indicazione regionale. La farmacia pertanto, anche grazie alle indicazioni fornite da Federfarma alle Autorità competenti, in termini di semplificazione degli adempimenti a carico degli associati, non dovrà più allegare i promemoria alla Dcr, ma fanno fede i dati presenti sul sistema Sac. Ulteriori disposizioni per la rendicontazione possono essere stabilite a livello regionale

Alla luce di ciò, ogni Unione Regionale potrà negoziare con l'Amministrazione regionale di riferimento eventuali "diverse indicazioni regionali"; qualora già esistano ovvero la Regione abbia già normato sul tema sarà sempre compito dell' Unione regionale comunicare alle farmacie in maniera inequivoca quali sono le indicazioni stabilite dalla Regione. In tale contesto, Federfarma chiede alle articolazioni territoriali di comunicare quali sono state le disposizioni adottate in ciascuna Regione.

Si pregano infine le farmacie di riporre particolare attenzione nella gestione dei dati elettronici contenenti informazioni sanitari dei pazienti, adottando misure adeguate per proteggerli, ai sensi della normativa sulla privacy, soprattutto qualora il cittadino spedisca via mail alla farmacia il file del promemoria dematerializzato. Si ricorda che ogni informazione non più necessaria deve essere cancellata dagli archivi della farmacia.

Dematerializzazione delle ricette, ove possibile, anche per i farmaci non distribuiti in regime

convenzionale (art.2)

L'art. 2 del provvedimento -frutto anche del confronto che Federfarma ha intrapreso con le Autorità competenti- prevede due disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, strutturate nell'ottica di contemperare le istanze avanzate dalla Federazione con le attribuzioni proprie dei governi regionali. La prima (art. 2, comma 1) prevede che ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le Regioni e le Province autonome applicano, ove possibile, le modalità previste dall'articolo 1 del D.M. 2 novembre 2011, ossia quelle concernenti la ricetta elettronica.

La seconda (art. 2, comma 2) prevede che **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.**


Quest'ultima previsione si riferisce ai farmaci del PH-T che, come noto, sono oggetto di accordi regionali per la relativa distribuzione ai pazienti.

Si evidenzia che già attualmente alcuni Accordi regionali prevedono, in alcuni casi, la possibilità di procedere alla distribuzione in regime di assistenza convenzionata dei farmaci previsti da tali accordi. Tale procedura, sinora frutto

di valutazioni applicate "a macchia di leopardo" sul territorio e per situazioni residuali, riceve, con la disposizione in esame, un sostegno di carattere generale per tutto il territorio e anche la possibilità di trovare un'applicazione più ampia. In perfetta adesione a tale principio si è dunque mossa l'azione di Federfarma a sostegno delle misure varate, pur dovendosi conciliare le stesse con le prerogative e le attribuzioni proprie delle Amministrazioni regionali.

Evidente, in tale contesto, è l'intendimento del Legislatore nazionale di anteporre il primario interesse della salvaguardia della salute umana (realizzabile anche attraverso la limitazione massima della mobilità dei cittadini) rispetto ad ogni altra evenienza di qualsiasi segno, ivi compresa quella di effettuare spostamenti per recarsi nelle strutture pubbliche di dispensazione dei farmaci. Tenuto conto che la possibilità consentita alle Regioni e Province Autonome si dovrà integrarsi con i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie, si invitano le Unioni regionali a prendere gli opportuni contatti con i competenti Assessorati per concordare gli ambiti di applicazione di tale possibilità, rappresentando chiaramente che qualsiasi misura di riduzione della circolazione degli individui consente di conseguire una concreta riduzione della pandemia in atto.

(UL.UE-BF.AA – 5110/141 – 20.3.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

Giuliani S.p.A. comunica ai Sigg. Farmacisti che le specialità

Olux®

Bettamousse®

**SONO DI NUOVO DISPONIBILI
nei canali distributivi**

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattare il vostro agente di zona



Linea diretta con Federfarma

emergenziale, si comunica che il Sistema di accoglienza dei dati terrà conto di tale richiesta”.

Successivamente ha fornito il calendario delle scadenze previste per i prossimi invii, prorogate di 5 giorni:

- ultima data variazione ricette erogate a Febbraio: da 17 a 22 marzo;
- ultima data inserimento ricette erogate a Marzo: da 10 a 15 aprile;
- ultima data variazione ricette erogate a Marzo: da 17 a 22 aprile.

(UTP.LC - 4941/116 - 16.3.20 e 4979/123 - 17.3.20)

Accertamenti esecutivi

Sospensione dei pagamenti

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 (vedasi il sito www.federfarma.it), ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, soffermandosi sul combinato disposto degli artt. 83 e 68 del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”, cfr. Circolare Federfarma prot. n. 5034/130 del 18/3/2020). In particolare, si chiarisce che la sospensione del termine per la notifica del ricorso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 determina anche lo stop del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti e che per gli avvisi notificati nell'intervallo temporale l'inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione, ricominciando a decorrere dal 16 aprile.

La circolare affronta anche la diversa questione della sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'art. 68 del D.L. 18/2020, precisando che, in questo caso, non è immediatamente individuabile un termine di versamento degli importi in carico all'agente della riscossione a cui applicare la sospensione disposta dal citato art. 68, la quale, in relazione agli accertamenti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

16

(UTP.LC – 5132/146 – 23.3.20)

Ossigeno terapeutico

Deroga all'uso di bombole

Precedenti: circolare n. 1625/44 del 29 gennaio 2018.

L'Aifa, con nota del 14 marzo inviata alla Fofi, ha autorizzato il riempimento di bombole di ossigeno diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell'azienda titolare di AIC, ma comunque conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per la sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di validità e delle corrette indicazioni di collaudo. Inoltre, l'Aifa ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l'unica condizione che dovrà essere garantita dai titolari AIC e dai produttori è che le bombole siano adeguate all'uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire frammischiamenti con altri gas medicinali.

Federfarma raccomanda alle farmacie di tenere traccia delle bombole consegnate ai pazienti, ricordando a questi ultimi, loro familiari e caregiver l'estrema importanza di garantire la restituzione di bombole e contenitori vuoti, per permettere la continuità del servizio.

Con l'occasione, si ha cura di trasmettere una comunicazione pervenuta dalla ditta Sapio (vedasi il sito www.federfarma.it) con la quale informa che sino al prossimo 3 aprile (salvo prolungamenti disposti dall'autorità), nelle attività di consegna dell'ossigeno alle farmacie territoriali, la sottoscrizione dei documenti di consegna (anche in forma digitale) sarà sostituita da un successivo invio di documentazione elettronica. L'azienda dà per inteso che decorse 24 ore dall'invio telematico del documento sopra indicato, in assenza di rilievi o contestazioni da parte della farmacie, provvederà a fatturare alle farmacie il farmaco consegnato.

(UE.AA – 4978/122 – 17.3.20)

Siae

Diritti d'autore e musica d'Ambiente

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 728/16 del 15/1/2020 e n. 3345/72 del 24/2/2020.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni prot. nn. 728/16 e 3345/72, rispettivamente del 15 gennaio e del 24 febbraio scorsi, Federfarma informa che la Siae, con propria nota prot. n. 183 del 9 marzo 2020, è nuovamente intervenuta per comunicare che, “in considerazione della grave emergenza sanitaria e delle conseguenti misure adottate dal Governo” è stato disposto “l'ulteriore differimento al 17 aprile 2020 del termine per il rinnovo degli abbonamenti per musica d'ambiente su tutto il territorio nazionale”.

(UTP.LC – 5052/135 – 19.3.20)



Enpaf

Differimento delle scadenze contributive

Federfarma informa che l'Enpaf, con il comunicato stampa del 18 marzo 2020 (vedasi il sito www.federfarma.it), ha reso noto che "In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 riguardante tutto il territorio nazionale, l'Enpaf, con atto presidenziale, in data odierna ha disposto il differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute dagli iscritti per l'anno 2020. Gli importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30 giugno 2020 anziché 30 aprile 2020". Pertanto, il pagamento delle quote contributive dovute all'Ente per l'anno 2020 è stato spostato dal 30 aprile al **30 giugno 2020**.

Precedentemente l'Enpaf aveva comunicato di aver sospeso il ricevimento diretto presso la sua sede e aveva invitato a utilizzare la mail (info@enpaf.it) e il telefono (06.54711). (UTPLC – 5048/131 – 19.3.20 e 4845/115 – 16.3.20)

Personale

Invio dati soggetti affetti da Coronavirus

Al fine di verificare l'impatto che il Covid-19 sta avendo sul settore delle farmacie, Federfarma chiede a tutte le Associazioni provinciali di comunicare alla mail box@federfarma.it quanto segue:

- il numero di farmacisti (titolari e collaboratori) risultati positivi nella propria provincia di competenza;

- il numero di collaboratori non farmacisti risultati positivi nella provincia di competenza

Per tutelare la privacy dei soggetti affetti da Covid 19, è necessario raccogliere tali dati rigorosamente in forma anonima. Pertanto, le associazioni provinciali non devono richiedere alle farmacie se tra i farmacisti risultati positivi sia incluso anche il titolare di farmacia, ma è sufficiente richiedere il numero dei farmacisti positivi senza ulteriore specificazione. (UL.BF – 4983/127 – 17.3.20)



**Linea diretta
con Federfarma**

Comunicati del CTS

In merito ai Test e ai farmaci antiipertensivi

Il Comitato Tecnico scientifico del ministero della Salute ha emesso il 19 marzo 2020 un nuovo comunicato riguardante il tema dei Test per il Covid-19, dopo quello di cui alla circolare Federfarma n. 132 (vedasi il sito www.federfarma.it). In questo secondo comunicato viene affermato che "Il CTS ritiene doveroso ribadire che, a oggi, l'approccio diagnostico standard rimane quello basato sulla ricerca dell'Rna nel tampone rino-faringeo. Inoltre, si conferma che non esiste alcun test basato sull'identificazione di anticorpi (sia di tipo IgM che IgG) diretti verso Sars-CoV-2 validato per la diagnosi rapida di contagio virale o di Covid- 19".



CURAPROX

GLI ORIGINALI DALLA
SVIZZERA – IL PIACERE
DI UNA CORRETTA
IGIENE ORALE!

CURAPROX Italia S.r.l
Via Emilia Ponente 129
Bologna, 40133
www.curaprox.it
info@curaprox.it



Linea diretta con Federfarma

Il Comunicato aggiunge, inoltre, che “L’Organizzazione mondiale della Sanità sta attualmente valutando circa 200 nuovi test rapidi basati su differenti approcci e che sono stati portati alla sua attenzione; i risultati relativi a quest’attività screening saranno disponibili nelle prossime settimane. Nel suggerire cautela nell’impiego di test non validati, il Cts è disponibile a fornire opinioni e suggerimenti alle Regioni che

lo dovessero richiedere».

Federfarma, tenuto conto delle indicazioni pervenute, **invita le farmacie ad astenersi dal trattare le referenze in oggetto.**

In un successivo comunicato il Cts è intervenuto sulle terapie antiipertensive, in particolare sui medicinali appartenenti alla categoria degli ace-inibitori e ai sartani, e dei loro possibili effetti in merito alla trasmissione o all’evoluzione della Sars-CoV-2 (Covid-19). In particolare precisa che su tale questione non esistono evidenze scientifiche derivate da studi clinici o epidemiologici, ma solo ipotesi molecolari verificate con studi in vitro. Pertanto, prosegue il comunicato, in base alle conoscenze attuali, il Cts raccomanda “di non modificare la terapia in atto con anti-ipertensivi (qualunque sia la classe terapeutica) nei pazienti ipertesi, in quanto esporre pazienti fragili a potenziali nuovi effetti collaterali o a un aumento di rischio di eventi avversi cardiovascolari non appare giustificato”.

Inoltre, il comunicato fornisce indicazioni rispetto all’ipotesi di utilizzare farmaci Ace-inibitori e sartani anche in persone sane a fini profilattici, ricordando che questi farmaci vanno utilizzati esclusivamente per il trattamento delle patologie per le quali esiste un’autorizzazione all’immissione in commercio. Il Cts, infine, sottolinea che “non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego d’ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da Covid-19. Studi epidemiologici nel merito potranno fornire utili informazioni a meglio definire l’eventuale effetto, semmai esistente, sia d’ibuprofene, sia di altri farmaci anti-infiammatori non-steroidi. Il Cts, infine, sottolinea che non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego d’ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da Covid-19”.

Con un ulteriore comunicato, il Comitato Tecnico scientifico definisce chi è clinicamente guarito da Covid-19: “un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di Sars-CoV-2”.

Il **paziente guarito**, pertanto, “è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di Sars-CoV-2”. Il comunicato, inoltre, evidenzia che

per il **soggetto asintomatico**, “si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo d’isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. La definizione di scomparsa dell’Rna virale è attualmente data dall’esecuzione di due test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi entrambi esito negativo”.

(UE.AA – 5049/132 – 19.3.20 e 5123/144 e 5124/145 e 5133/147 – 23.3.20)

Ordine degli psicologi Vademecum psicologico per i cittadini

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha realizzato, in collaborazione con Federfarma, Fofi e Assofarm, un vademecum psicologico per i cittadini in relazione al coronavirus (vedasi il sito www.federfarma.it). Il vademecum fornisce una serie di indicazioni su come gestire la paura provocata dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, evitando che diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi. Ricorda che la paura è una emozione utile, selezionata dalla specie umana perché permette di prevenire i pericoli e quindi è funzionale ad evitarli. La paura però funziona bene se è proporzionata ai pericoli. Oggi molti pericoli non dipendono dalle nostre esperienze ma sono indicati e talora ingigantiti dai messaggi che circolano su internet. Si ha più paura dei fenomeni sconosciuti e la diffusione del Coronavirus comporta il rischio di un panico collettivo mentre è necessario avere comportamenti adeguati e aggiornarsi con informazioni provenienti da fonti attendibili.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle numerose esperienze di collaborazione con gli psicologi e dello sviluppo della farmacia dei servizi. Si invitano le Organizzazioni territoriali a favorire la diffusione presso le farmacie di tale vademecum. Le farmacie potranno valutare la possibilità di consegnare copia del pieghevole ai propri clienti.
(US.SN – 5140/150 – 23.3.20)

Aifa Carenza di farmaci

L’Aifa ha comunicato, con una nota resa disponibile il 18 marzo 2020 sul proprio sito, che l’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia Covid-19 ha generato delle carenze di farmaci. Per la gestione di tali carenze, l’Agenzia, oltre al rilascio delle usuali autorizzazioni all’importazione, sta definendo soluzioni eccezionali ed emergenziali con il supporto di Assogenerici e Farmindustria, in collaborazione con le aziende. Inoltre, l’Agenzia ha precisato che è in costante raccordo con le Regioni e le Province autonome, cui tutte le strutture territoriali sono invitate a rapportarsi per la valutazione e l’inoltro ad Aifa di segnali, dando priorità ai casi urgenti di irreperibilità per i quali siano già stati espletati tutti

i passaggi previsti con gli aggiudicatari delle gare regionali. I messaggi che riguardano le carenze possono essere inviati alla mail unica di riferimento: farmacarenti@aifa.gov.it. (UE.AA – 5139/149 – 23.3.20)

Carta della famiglia Piattaforma www.cartafamiglia.gov.it

Dal 18 marzo 2020 è attiva la nuova piattaforma [www.cartafamiglia.gov.it](http://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage), tramite la quale è possibile richiedere la Carta della famiglia, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. I potenziali beneficiari di tale strumento, introdotto dalla Legge 208/2015, sono le famiglie con almeno 3 figli conviventi di età non superiore a 26 anni e, nell'ambito delle misure adottate dal Governo per sostenere le famiglie, nel corso dell'emergenza sanitaria Covid-19, potranno beneficiarne, ma soltanto per il 2020, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge 9/2020, tutti i nuclei familiari con almeno un figlio a carico.

A partire dal 18 marzo possono aderire alla Carta della Famiglia tutti i soggetti pubblici o privati interessati a concedere sconti o riduzioni ai titolari della Carta, analogamente a quanto già avviene dal 2008 con la "Social Card". I vantaggi devono essere maggiori di quelli praticati sul mercato (nella misura pari almeno al 5%). In cambio tali soggetti potranno valorizzare la loro partecipazione a scopi promozionali e pubblicitari, esponendo il logo dell'iniziativa. Per conoscere, però, nel dettaglio gli effettivi vantaggi di cui i beneficiari potranno fruire,

sarà necessario attendere che vengano stretti gli accordi. Si rammenta, per completezza di informazione, che tra i beni per i quali possono essere riconosciuti sconti non rientrano i farmaci.

Federfarma è stata recentemente contattata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha chiesto la disponibilità delle farmacie a partecipare all'iniziativa "Carta della Famiglia". Federfarma ha riscontrato tale richiesta (vedasi il sito www.federfarma.it), rammentando la partecipazione, già dal 2008, di oltre 5.000 farmacie alla predetta iniziativa "Social Card", e ha dato la disponibilità della categoria a favorire forme di utilizzo della Carta della Famiglia in farmacia e a sottoscrivere un possibile convenzionamento per definire le modalità e gli ambiti di applicazione di tale utilizzo.

Nelle more della sottoscrizione di eventuali convenzioni in materia, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, le farmacie interessate possono prendere visione della piattaforma in oggetto, che prevede un'apposita registrazione nell'area esercenti presente all'interno della stessa, utilizzando le proprie credenziali Entratel/Fiscoline. Sul sito sono consultabili le FAQ sia per i beneficiari (come si ottiene, dove si usa...), sia per gli esercenti (come essere inseriti nell'elenco, ecc.). (UTPLC – 5069/136 – 19.3.20)



Linea diretta con Federfarma



informa i Sigg. Farmacisti che è disponibile

LASTAFRY Latanoprost
50 microgrammi/ml
collirio, soluzione

Classe A (RR) • 1 Flacone da 2,5 ml • Prezzo: 6,98 €



LE ALTRE CIRCOLARI

(su www.federfarma.it)

Covid-19

Protocollo Federfarma-CRI e consegne domiciliari

Siglato un accordo che prevede la consegna gratuita di farmaci, da parte del personale Cri, al domicilio di over 65. Il numero verde 800.065.510 è attivo 7 giorni su 7, 24H. (URIS.PB – 4601/107 – 11.3.20 e US.SN – 4728/112 – 12.3.20 e AGAP.DR – 4795/113 – 13.3.20)

Produzione prodotti alcolici igienizzanti

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce dettagliate indicazioni volte ad agevolare la produzione di igienizzanti a base alcolica. (UL.AC – 5112/143 – 20.3.20 e 5099/139 – 20.3.20)

Antitrust

Gli interventi contro siti e pratiche sleali

Chiusi alcuni siti e interventi contro falsi prodotti e pratiche commerciali sleali. (URI.ML – 5167/154 e 5204/157 - 24.3.20; 5111/142 – 20.3.20)

Copertura assicurativa Covid-19

Federfarma presenta la polizza Assifarma per fronteggiare

la diminuita disponibilità di forza lavoro, sia del titolare, sia dei dipendenti, oltre che del personale delle Associazioni. (AGAP.DR – 5091/137 – 20.3.20 e 5216/158 – 25.3.20)

Linee guida luoghi di lavoro non sanitari

Tra il Governo e le Parti sociali è stato sottoscritto un "Protocollo" con le misure da adottare negli ambienti di lavoro". I consigli dell'Iss per arieggiare i luoghi chiusi. (UL.AC – 4982/126 – 17.3.20 e 5098/138 – 20.3.20)

Vademecum

"Cosa fare in caso di dubbi"

Il ministero della Salute ha chiesto alle farmacie di collaborare a diffondere il vademecum "Cosa fare in caso di dubbi". (US.SN – 4603/108 – 11.3.20)

Forniture per la protezione

Federfarma presenta le proposte pervenute sui separatori in plexiglass, da impiegarsi come diaframma tra farmacista e utente. (UE.AA – 4651/110 – 12.3.20 e 4981/125 – 17.3.20)



Pierre Fabre

informa i Sigg. Farmacisti che da **APRILE 2020** è in commercio:

TAKROZEM

Tacrolimus Unguento

0,1%

TAKROZEM 0,1% unguento

1 tubo da **10 g**

A.I.C. n. 044064044

Prezzo al pubblico

€ 10,54

TAKROZEM 0,1% unguento

1 tubo da **30 g**

A.I.C. n. 044064057

Prezzo al pubblico

€ 30,71

Per consultare il
RCP di prodotto



Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - allergologo, dermatologo, pediatra (RRL)

Classe A - PT/PHT

www.onmedicine.it/PierreFabreItalia/Takrozem_RCP.pdf

Pierre Fabre
DERMATOLOGIE | SKIN EXPERTISE
IN OUR DNA

SOSPENSIONE VENDITA ULIPRISTAL ACETATO (FIBROMI UTERINI)

L'Agenzia Europea per i medicinali – Ema, con comunicato n. 121879 del 13 marzo 2020 (vedasi il sito www.federfarma.it) rende noto che il Comitato per la Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza dell'Ema (Prac) ha raccomandato alle pazienti di interrompere l'assunzione di Ulipristal acetato 5 mg (Esmya e medicinali equivalenti) per i fibromi uterini, mentre la revisione di sicurezza è in corso. Inoltre il comunicato afferma che “Nessuna nuova paziente deve iniziare il trattamento con tali medicinali, che saranno temporaneamente sospesi nell'Unione europea durante la revisione”.

In seguito a tale comunicato la ditta Gedeon Richter Italia ha disposto la sospensione cautelativa della vendita della specialità medicinale **Esmya 28 cpr 5 mg Aic 042227013** e Banca Dati Federfarma è già aggiornata con tali informazioni. Si ritiene opportuno segnalare che il comunicato Ema ricorda che “Ulipristal acetato è anche autorizzato per somministrazione a dose singola per la contraccezione di emergenza. Questa revisione non riguarda Ulipristal acetato per la contraccezione di emergenza (Ellaone e altre denominazioni) e non vi è alcuna preoccupazione sul danno epatico con tali medicinali”. (UE.AA - 4980/124 - 17.3.20)

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE

La società Takeda Italia informa che, a far data dal 1° aprile 2020, subentrerà, a titolo di successore universale, in tutte le attività, diritti e obbligazioni, alla società Shire Italia, a seguito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Shire Italia Spa in Takeda Italia Spa. Alla data di efficacia giuridica della fusione, il 1° aprile 2020, Shire Italia sarà ufficialmente estinta.

* * *

La società Boehringer Ingelheim informa che è stata interrotta definitivamente la commercializzazione del farmaco **Lonarid*Ad 6supp 400mg+20mg – Aic 020204107**. Le confezioni presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino a esaurimento scorte.

* * *

La società Sanofi comunica la cessazione della commercializzazione della specialità medicinale **Rulid*Bb 12cpr Disp 50mg – Aic 026727038**. L'ultimo lotto prodotto è il n. 7UH9 con scadenza 01/09/2021. Essendo le ragioni di tale sospensione prettamente commerciali, Sanofi conferma che tutte le confezioni presenti nel canale distributivo sono esitabili fino a data di scadenza indicata sull'astuccio.

* * *

La società Mylan comunica la cessata commercializzazione, con esaurimento scorte, del farmaco **Frobenkids Feb Dol*Os sosp 20mg – Aic 036061024**.

* * *

In riferimento alla modifica del regime di fornitura della specialità medicinale **Lyrica** (da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta - *cf. Farma 7 n. 37-38/2019*), la società Pfizer comunica che l'Aifa ha concesso una proroga di ulteriori tre mesi, a partire dal 1° maggio 2020, per la dispensazione al pubblico del lotto n. AW6197 scad. 31/03/2022 di **Lyrica*14cps 75mg – Aic 036476113**. Tale lotto, confezionato con astuccio non aggiornato, sarà dispensabile fino al 1° agosto 2020.

* * *

La società Welcome Pharma informa che dal 17 marzo 2020 distribuisce direttamente il farmaco **Kimura*30cpr div 2mg – Aic 037248059**.

* * *

La società Pensa Pharma comunica la ripresa della commercializzazione della specialità medicinale **Valsartan Pen*14cpr riv 40mg – Aic 041849023**.

* * *

La società Pfizer comunica che è stata approvata dall'Ema la variazione delle condizioni di conservazione dopo la ricostituzione e diluizione, della specialità medicinale **Ecalta*Ev FI 100mg 30ml – Aic 038382026**. Ora la soluzione ricostituita può essere conservata fino a 25°C per un massimo di 24 ore. La soluzione per infusione può essere conservata a 25°C (temperatura ambiente) fino a 48 ore (non congelare) e deve essere somministrata a 25°C



Gestione del farmaco

Ufficio
Rapporti Economici

(temperatura ambiente) entro 48 ore.

La Pfizer ricorda che per eventuali richieste di chiarimento si può contattare il servizio Clienti al numero verde 800.053.053.

La società Sanofi informa che, per evitare il prolungamento di una situazione di carenza sul mercato, il lotto n. 9G104A con scadenza 30/9/2022 della specialità medicinale **Rifadin 300 Mg capsule rigide, 8 capsule – Aic 021110034**, confezionato in dicembre 2019 con foglio illustrativo non aggiornato, verrà rilasciato con il foglio illustrativo NON aggiornato. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio di informazioni medico- scientifiche di Sanofi scrivendo all'indirizzo mail informazioni_medicoscientifiche@sanofi.com, o contattando il numero verde 800.536389.

In riferimento al periodo di carenza della specialità medicinale **Ranexa*60cpr 500mg Rp – Aic 038917035** (cfr. *Farma 7 n. 3/2020*), la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite comunica la ripresa della regolare distribuzione del farmaco in questione.

CARENZE DI FARMACI

In applicazione del protocollo d'intesa sottoscritto tra Federfarma, Farminindustria e le altre Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, si ha cura di trasmettere le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea carenza dei farmaci sottoindicati:

AIC	Farmaco	Periodo presumibile di carenza	Data presunta ripristino regolari forniture
034326025	PRITOR*28CPR 40MG (Bayer)	Prol. carenza	Fine dicembre 2020
034326076	PRITOR*28CPR 80MG (Bayer)	Prol. carenza	Fine dicembre 2020
013972056	KENACORT*INIET 3FL 1ML 40MG/ML (Bristol-Myers S.)	Dall'1.4.2020	1° giugno 2020
037551076	ISORAC*30CPS 20MG (Pierre Fabre Italia)	Dal 13.3.2020	31 marzo 2020
028988032	DOSTINEX*8CPR 0,5MG FL (Pfizer Italia)		Fine marzo 2020
042384103	ICOMB*30CPS 10MG+10MG (Pfizer Italia)		Fine aprile 2020
042384040	ICOMB*30CPS 5MG+5MG (Pfizer Italia)		Fine aprile 2020
025308038	IBUSTRIN*30CPR 200MG (Pfizer Italia)		Fine maggio 2020
042352017	ZINFORO*INFUS 10FL 600MG (Pfizer Italia)		Fine marzo 2020
033298011	CORVERT*IV INF 1F10ML 87MCG/ML (Pfizer Italia)		Fine giugno 2020
026844365	GENOTROPIN*GOQUICK 1PEN 12MG (Pfizer Italia)		Fine marzo 2020
026844340	GENOTROPIN*GOQUICK 1PEN 5,3MG (Pfizer Italia)		Fine aprile 2020
034168017	DETRUSITOL*28CPR RIV 1MG (Pfizer Italia)		15 maggio 2020
035410416	ZYVOXID*10SAC INF 2MG/ML 300ML (Pfizer Italia)		Fine marzo 2020

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE

SPECIALITÀ	N. AIC	PREZZO	CLASSE
AMITRIPTILINA MY*OS GTT 20ML (Abc Farmaceutici)	045418011	2,45	A
RINALGIT*SPRAY NAS 1FL 140D (Abc Farmaceutici)	043266016	20,00	C
CIALIS*4CPR RIV 20MG (Farmed)	048040024	69,95	CN
CIALIS*28CPR RIV 5MG (Farmed)	048040012	139,95	CN
SILODOSINA KRKA*30CPS 4MG (Krka Farmaceutici Milano)	047793017	3,66	A
SILODOSINA KRKA*30CPS 8MG (Krka Farmaceutici Milano)	047793031	7,32	A
MAORIS*28CPR 10MG+10MG (Neopharmed Gentili)	045304021	10,61	A
AIRFLUSAL*SPRAYH 120D25+125MCG (Sandoz)	045152016	30,00	A
AIRFLUSAL*SPRAYH 120D25+250MCG (Sandoz)	045152081	40,00	A
MAALOX*S/Z 30CPR MAST400+400MG (Sanofi)	020702294	8,90	C
AMOXICILLINA AC CLA ZEN*12BUST (Zentiva Italia)	043981012	7,90	A

«Farma 7» è l'organo ufficiale di stampa della Federfarma (www.federfarma.it) via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma tel. 06/703801).

Direttore editoriale: **Vittorio Contarina**
Direttore: **Marco Bacchini**
Vicedirettore: **Alberto D'Ercole**
Comitato editoriale: **Achille Gallina Toschi, Andrea Garrone, Michele Pellegrini Calace, Gianni Petrosillo, Renato Usai**

Redazione Romana: **Silvia Nardelli, Paolo Betto, Silvia Martello, Carmelina Anastasio** (tel. 06/70380222)
fax: 06/70476584 - e-mail: farma7roma@federfarma.it
federfarma.it). Collaborano, inoltre, **Andrea Agnello, Paola Bottari, Aurelio Calcaterra, Ettore Colotta, Luigi Coltellacci, Bruno Foresti, Mauro Lanzilotto, Daniela Rotella, Raffaella Russo.**

«Farma 7» è una pubblicazione di Editoriale Giornalidea Srl.

Direttore responsabile: **Lorenzo Verlato**
Impaginazione: **Silvia Fazzini**

Redazione e pubblicità: **Editoriale Giornalidea Srl**, Piazza della Repubblica, 19 20124 Milano - tel. 02/6888775 (r.a.)
fax: 02/6888780 - e-mail: farma7@gornalidea.it, pubblicita@gornalidea.it
Stampa: **Arti Grafiche Bianca & Volta Srl** - Via Del Santuario, 2 - 20060 Truccazzano (MI) - tel. 02/9583416

Registrazione Tribunale di Milano N. 358 del 21-6-1986 - Iscritta al Registro degli operatori di comunicazione n. 1223 - Prezzo € 0,82 - Iva compresa. L'iva è assolta dall'Editore a norma del D.L. 2/3/89, n. 69 convertito in Legge n. 154 il 27/4/89 che ha ripristinato l'art. 74, 1° c, lett. c) D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. © Copyright Editoriale Giornalidea Srl.

Ogni riproduzione, anche parziale, delle pagine del giornale deve essere autorizzata dall'Editore, che si riserva ogni azione legale di risarcimento. «Farma 7» è organo di stampa della Federfarma e, come tale, viene inviato a tutti i farmacisti iscritti alla Federazione. Enti, Industrie, Grossisti che desiderano riceverlo devono versare, nell'ambito del servizio «Press services», € 149,00. L'invio della rivista è subordinato per questi abbonati al ricevimento dell'importo attraverso assegno bancario, o versamento in c/c postale n. 27029206 - intestato a «Editoriale Giornalidea Srl»
Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano.
ISSN 2531-6338 (Print)
ISSN 2531-6001 (Online)

Federfarma non risponde della regolarità, correttezza, qualità delle pubblicità pubblicate.

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 25.3.2020



La qualità professionale di cui ti puoi fidare in un nuovo design di grande impatto a scaffale.

Con oltre 100 anni di esperienza clinica, Leukoplast® si è guadagnato
la fiducia tra gli esperti del settore e i consumatori.

Le nostre medicazioni di alta qualità sono ora disponibili
in un nuovo design rosso, che ricorda l'iconico rocchetto Leukoplast®.

Aggiorna ora il tuo scaffale per la cura delle ferite
con la nuova gamma Leukoplast®!



Leukoplast®

La tua ferita in buone mani



COMPLESSO MULTIVITAMINICO



LA MIA NUOVA

Conquista

[DI BENESSERE]

Sono tanti i motivi per cui, a tutte le età, l'organismo può inviare dei segnali che indicano una possibile carenza di sostanze nutritive: cambiamenti di stile di vita, stress, mancanza di energia, stanchezza e sensazione di debolezza.

Ci si può aiutare coi multivitaminici, integratori alimentari che integrano la dieta e offrono il giusto apporto di nutrienti per contribuire al normale funzionamento dell'organismo.

I multivitaminici della gamma Swisse contengono tra i vari ingredienti, anche la **vitamina C** (a partire da 100% VNR* per i più giovani e fino a un massimo di 225% VNR per gli over 65) la vitamina D e lo Zinco, che contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario.

Ciò che caratterizza la loro formulazione è l'azione combinata dello **Swisse B-Complex** insieme a estratti di erbe naturali (proprietà antiossidanti), vitamine e minerali.

Lo Swisse B-Complex corrisponde a un extra dosaggio di vitamine del gruppo B che permette di soddisfare le esigenze dell'organismo utilizzando solo il quantitativo di cui il corpo ha bisogno.

Si tratta di una gamma di multivitaminici **completa**, perché contiene il più alto numero di nutrienti** ed estratti di erbe naturali e **personalizzata** perché prevede dosaggi bilanciati sulla base del genere e dell'età.

I multivitaminici Swisse sono infatti formulati per le diverse esigenze femminili e maschili e rispondono alle necessità specifiche di ciascuna fascia d'età. Si differenziano in: **RAGAZZA** e **RAGAZZO** (dai 13 ai 18 anni), **DONNA** e **UOMO** (dai 18 ai 50 anni), **DONNA 50+** e **UOMO 50+**, **DONNA 65+** e **UOMO 65+**.

Si assumono durante o dopo i pasti, una compressa al giorno, per cicli stagionali di almeno 30 giorni.

L'azione dei complessi multivitaminici può essere combinata con altri prodotti Swisse per un supporto ancora più mirato: **Entero Balance**, formulazione con 35 miliardi di probiotici che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale e **Capelli Pelli Unghie Liquido**, per nutrire la propria bellezza dall'interno.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

*Il 100% VNR (Valore Nutritivo di Riferimento) corrisponde alla quantità giornaliera raccomandata per ogni vitamina e sale minerale.

**Tra i prodotti più venduti, che rappresentano il 70% del mercato Multivitaminici (Fonte: IMS Vendite in valore, MAT Dec 2019).